

## ***Il dovere coniugale di avere rapporti sessuali col marito viola l'art. 8 CEDU***

*(Nota a Corte EDU 23 gennaio 2025, ricorso n. 13805/21, H.W. c. Francia)*

*Antonio Scalera*

**Sommario:** *1. La decisione della Corte EDU - 2. Il dovere di avere rapporti sessuali col coniuge nell'ordinamento interno: la dottrina.- 3. La giurisprudenza. - 4. Osservazioni conclusive.*

### ***1. La decisione della Corte EDU***

Con la pronuncia in rassegna, la Corte EDU ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) da parte dello Stato francese nei confronti di una donna cui era stata addebitata la colpa del divorzio per non avere più intrattenuto rapporti sessuali col marito, dal quale aveva avuto quattro figli.

Nel caso in esame, la Corte d'appello di Versailles aveva pronunciato il divorzio, attribuendo la colpa esclusivamente alla ricorrente, sulla base del fatto che il suo persistente rifiuto di intrattenere rapporti sessuali con il marito, non giustificato da motivi di salute, costituiva una "*grave e ripetuta violazione dei doveri e degli obblighi coniugali, rendendo impossibile la prosecuzione in uno stato di matrimonio*".

La sentenza era stata confermata dalla Corte di cassazione francese, in linea con la costante giurisprudenza di legittimità d'oltralpe, secondo cui la prolungata mancanza della disponibilità della moglie ad intrattenere rapporti sessuali con il marito può giustificare il divorzio per colpa, a meno che non vi siano giustificate ragioni mediche.

Nel ricorso alla Corte EDU la donna non si doleva del divorzio, che anche lei aveva chiesto al giudice nazionale, ma dei motivi per i quali era stato pronunciato.

La Corte di Strasburgo, nel riconoscere la sussistenza di una violazione dell'art. 8 CEDU, ha osservato che la nozione di "doveri coniugali", quale prevista dall'ordinamento giuridico francese, non tiene in alcun conto del consenso del coniuge ai rapporti sessuali.

La Corte ha, inoltre, affermato che l'esistenza stessa di un tale obbligo coniugale al rapporto sessuale è in contrasto con la libertà sessuale, il diritto all'autonomia fisica e l'obbligo positivo di prevenzione degli Stati contraenti, nel contesto della lotta contro la violenza domestica e sessuale. In particolare, la Corte ha richiamato la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("Convenzione di Istanbul"), aperta alla firma l'11 maggio 2011, ratificata dalla Francia il 4 luglio 2013 ed entrata in vigore per tale Stato il 1° novembre 2014

A tale riguardo, la Corte ha ribadito che il consenso al matrimonio non può implicare il consenso a futuri rapporti sessuali. Diversamente, ciò equivarrebbe a negare che lo stupro coniugale sia per sua natura riprovevole.

Al contrario, il consenso del coniuge – osserva la Corte EDU - deve riflettere una libera volontà di impegnarsi in relazioni sessuali in un dato momento e nelle circostanze specifiche.

Nel caso di specie, la Corte non ha individuato alcuna ragione idonea a giustificare una tale interferenza delle autorità pubbliche francesi nella sfera della sessualità.

La Corte ha, quindi, concluso che vi è stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione, in quanto il giudice nazionale – nel ribadire il principio dei doveri coniugali e nel pronunciare il divorzio per colpa esclusiva della ricorrente - non aveva raggiunto un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti in gioco.

Infatti, la nozione di «vita privata», ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, è una nozione ampia che comprende, tra l'altro, la vita sessuale (Dudgeon c. Regno Unito, 22 ottobre 1981, § 41, serie A n. 45, e E.B. c. Francia [GC], n. 43546/02, § 43, 22 gennaio 2008). Il diritto al rispetto della vita privata deve pertanto essere inteso come garanzia della libertà sessuale (v., già, J.L. c. Italia, n. 5671/16, § 134, 27 maggio 2021, e M.A. e a. c. Francia, n. 63664/19 e 4 altri, § 138, 25 luglio 2024) e del diritto di disporre del proprio corpo (Pretty, cit., § 66, e K.A. e A.D. c. Belgio, nn. 42758/98 e 45558/99, § 83, 17 febbraio 2005).

## **2. Il dovere di avere rapporti sessuali col coniuge nell'ordinamento interno : la dottrina**

Nel nostro ordinamento, tradizionalmente il tema in esame è ricondotto nell'alveo dell'art. 143, comma 2 c.c.: *“Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”*.

In particolare, il rifiuto di intrattenere rapporti sessuali del coniuge è stato qualificato, in dottrina, ora come violazione dell'“*obbligo reciproco di fedeltà*”, ora come violazione dell'“*obbligo di assistenza morale*”.

Alla domanda se sia lecito il comportamento del coniuge che si rifiuti per un tempo considerevole di intrattenere rapporti sessuali con l'altro coniuge si è da taluno data risposta senz'altro negativa.

La “continenza” di un coniuge, immotivata e protratta per lungo tempo – si è detto - rappresenta, infatti, una violazione dell'obbligo di assistenza morale tra coniugi<sup>1</sup>.

Altra parte della dottrina sostiene, invece, che vi sia un “collegamento automatico” tra dovere di fedeltà e obbligo di prestazioni sessuali del coniuge<sup>2</sup>.

Nell'ambito di tale orientamento vi è, tuttavia, chi ritiene eccessivo considerare ogni rifiuto come violazione di un preciso dovere giuridico, dovendosi, piuttosto, guardare alla singola circostanza nell'ambito della complessa vita familiare e delle sue vicende.

Secondo questa impostazione, appare opportuno valutare il comportamento complessivo di ciascun coniuge, oltre ad eventuali ragioni di ordine psichico (specie se legate a determinate cause patologiche) tali da motivare il rifiuto sessuale<sup>3</sup>.

Un'altra autorevole opinione<sup>4</sup> propone, invece, un diverso approccio alla questione, che muove dalla constatazione che i temi attinenti alla vita sessuale dei coniugi sono stati tradizionalmente considerati sotto il profilo del dovere, secondo la vetusta tendenza a trasporre, nella materia dei rapporti sessuali, due schemi patrimonialistici: quello dello *ius in corpus*,

---

<sup>1</sup> SALERNO, *Rifiuto di rapporti sessuali e addebito della separazione giudiziale*, in *Giur. It.*, 2006, I, 37 e ss.

<sup>2</sup> FINOCCHIARO – FINOCCHIARO, *Riforma del diritto di famiglia*, I, Milano, 1975, 256

<sup>3</sup> ALAGNA, *Famiglia e rapporti tra coniugi nel nuovo diritto*, Milano, 1983, 85.

<sup>4</sup> ZATTI, *I diritti e i doveri che nascono dal matrimonio e la separazione dei coniugi*, in *Trattato dir. priv.*, Tomo II, 3, Torino, 1996, 51 ss.

ricavato dal modello della proprietà o del diritto reale su “cosa” altrui, e quello della pretesa-debito, ricavato dal modello del credito<sup>5</sup>.

Il primo modello configura la relazione tra i coniugi come quella che corre tra due soggetti che vantano entrambi diritti sul corpo in questione - volta a volta, quello dell'uno o dell'altro - il quale figura, secondo una concezione deteriore dei rapporti sessuali, come “oggetto” dell'esercizio del diritto.

Il secondo modello può sembrare meno anomalo al giurista che osservi come, dopotutto, a ogni dovere corrisponde una pretesa. Il difetto, in tal caso, è senz'altro nella individuazione della “prestazione” – l'atto sessuale, al di fuori di ogni contesto finalistico e di consenso - ma ancor prima, nello stesso impiego dello schema dell'obbligazione in luogo di quello del dovere. Ma una impostazione adeguata di questi problemi - nei limiti in cui può esserlo quella giuridica - richiede di abbandonare il tradizionale riferimento all'ingiuria, che più frequentemente era impiegato per qualificare i casi di rifiuto dei rapporti sessuali o di particolari forme di rapporto sessuale, e di assumere, sulla base del richiamo agli obblighi di “fedeltà” come dedizione e di “assistenza”, un linguaggio più vicino a quello comune, senza la preoccupazione di riversare il contegno, che si ritenga imposto ai coniugi, nello stampo definito ed esclusivo dell'uno o dell'altro dovere.

È più facile, allora, comporre insieme tutti gli aspetti che debbono influire sulla valutazione del contegno, e in primis quelli di rispetto della personalità dell'altro coniuge, espressa nella sfera affettiva e sessuale, e quindi con riguardo a contenuti psicologici e alle condizioni affettive della reciprocità del consenso sessuale.

Un dovere di rispetto della personalità – e cioè rispetto della dignità, della spontaneità, delle esigenze, delle inclinazioni, dei sentimenti, in sintesi della identità sessuale e affettiva – può facilmente apparire come un aspetto del dovere di ricevere e mantenere la “comunione”, dovere, a sua volta, inquadrabile nell'assistenza; stabiliti in termini reciproci, essi possono delineare lo schema di soluzione dei casi, in modo molto più appropriato di quanto avvenga nella prospettiva opposta, che muove dal dovere di prestarsi all'atto sessuale e dal diritto di pretenderlo.

---

<sup>5</sup> Per le due tendenze v. CARNELUTTI, *Accertamento del matrimonio*, in *Foro it.*, 1942' IV, c.41 e s., e *Replica intorno al matrimonio* ivi, 1943, IV, c. 1 e s.; FEDELI, in *Arch. dir. eccl.*, 1943, p. 64. Nota la critica di VASSALLI, *Del ius in corpus, del debitum coniugale e della servitù d'amore*, Roma, 1944, stampato nella collana *Momenti del pensiero giuridico moderno*, Bologna, 1981.

### 3. La giurisprudenza

Nella giurisprudenza civile della S.C. si segnala un precedente, ormai lontano nel tempo, sulla specifica questione del rifiuto del coniuge ad intrattenere rapporti sessuali.<sup>6</sup>

In particolare, nella sentenza n. 6276 del 23 marzo 2005<sup>7</sup>, la Sezione I della S.C. ha affermato che *”Il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge – poiché, provocando oggettivamente frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell'equilibrio psicofisico, costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner - configura e integra violazione dell'inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall'art. 143 c.c., che ricomprende tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale. Tale volontario comportamento sfugge, pertanto, ad ogni giudizio di comparazione, non potendo in alcun modo essere giustificato come reazione o ritorsione nei confronti del partner e legittima pienamente l'addebitamento della separazione, in quanto rende impossibile al coniuge il soddisfacimento delle proprie esigenze affettive e sessuali e impedisce l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato”*.

Nella fattispecie, la S.C. aveva confermato la decisione dei giudici di merito che – in primo grado e in appello – avevano addebitato la separazione al marito, il quale si era rifiutato per ben sette anni di intrattenere normali rapporti affettivi e sessuali con la moglie, in reazione al comportamento di costei, schieratasi col fratello che lo aveva accusato di essersi appropriato di somme appartenenti alla Cooperativa edilizia che aveva realizzato l'appartamento adibito a casa coniugale.

In questa pronuncia, la S.C. ha affermato che i giudici di merito erano arrivati alla *“ineccepibile conclusione”* che il comportamento provatamente mantenuto dal marito, costituendo lesione alla dignità, di donna e di moglie, della N., e non potendo giustificarsi, per l'evidente sproporzione, come atto di ritorsione alla dedotta provocazione dell'altro coniuge, era tale da rendere di per sé addebitabile la separazione, sottraendosi, quindi, al giudizio comparativo.

---

<sup>6</sup> Nella giurisprudenza recente non è dato riscontrare sentenze che addebitino la separazione all'uno o all'altro dei coniugi per essersi sottratto ai doveri coniugali, cosa non infrequente nella giurisprudenza degli anni '50, '60 che, senza esitazioni, vi ravvisava un'ipotesi di ingiuria grave, anzi gravissima (ne riferisce ZATTI, *I diritti e i doveri*, cit., 40, nt. 15, 52, nt. 46).

<sup>7</sup> In *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2006, 2, 217, con nota di FERRANDO, *Per amore o per forza*.

Non è raro trovare in giurisprudenza riferimenti ad *“un diritto-dovere che ha ad oggetto la disponibilità fisica dell’un coniuge nei confronti dell’altro”*, diritto-dovere che, talvolta, viene inteso come l’altra faccia dell’obbligo di fedeltà o, se si vuole, il suo aspetto positivo posto in correlazione con quello negativo, inteso come *“dovere di astensione da ogni rapporto sessuale con terzi”*<sup>8</sup>.

Un diritto, quello di *“intrattenere relazioni sessuali con l’altro”*, che ha anche una valenza esterna e giustifica il risarcimento del danno subito dal marito da parte del medico che, con la sua negligenza, abbia reso impossibili quelle relazioni<sup>9</sup>.

La giurisprudenza penale<sup>10</sup>, molti anni prima dell’approvazione della legge che ha previsto la violenza sessuale tra coniugi come reato (l. 15.2.1996, n. 66, *Norme contro la violenza sessuale*), si è peraltro già espressa nel senso di ritenere penalmente rilevante la violenza sessuale tra coniugi, in quanto con il matrimonio *“il coniuge non si priva incondizionatamente verso l’altro coniuge del potere di disporre del proprio corpo, né perde la naturale libertà di negare la prestazione sessuale”*.

Tuttavia, quella medesima giurisprudenza non esclude l’adempimento del *“debito coniugale”* dal novero dei doveri che nascono dal matrimonio: al contrario, lo ribadisce.

*“L’esercizio del diritto di congiungersi carnalmente col proprio coniuge, quale effetto del matrimonio – si legge in motivazione – non comprende il potere di imporre con la violenza (...) il congiungimento al coniuge dissenziente, ma, in caso di dissenso ingiustificato, costituente ingiuria reale e violazione dell’obbligo di assistenza coniugale verso il coniuge respinto, questi può ricorrere al giudice per ottenere la sentenza di separazione personale per colpa dell’altro coniuge”*. Quel che non è lecito è la *«coazione all’adempimento (...) quasi come atto di autoesecuzione forzata in forma specifica della pretesa avanzata dal titolare del diritto alla prestazione sessuale ingiustamente negata»*.

---

<sup>8</sup> Corte cost., 30 aprile 1974, n. 99, in *Dir. fam. e pers.*, 1974, 938, che dal rapporto stretto tra *“diritto alle prestazioni sessuali del coniuge e dovere di astenersi da atti di adulterio”* ha tratto argomenti per escludere la permanenza tra coniugi separati dell’obbligo di assoluta fedeltà.

<sup>9</sup> Cass., 11 novembre 1986, n. 6607, in *Nuova giur. Civ. comm.*, 1987, I, 343, con nota di FERRANDO; in *Giur. it.*, 1987, I, 1, 2043, con nota di PATTI; in *Giust. civ.*, 1986, I, 3031, con nota di ALPA).

<sup>10</sup> Cass. pen., 16 febbraio 1976, in *Giust. pen.*, 1978, II, 406, ma v., tuttavia, Cass. pen., 21 giugno 1993, in *Corr. giur.*, 1993, 943, con nota critica di PALOMBI.

Fermo restando che l'inadempimento è «*fonte di responsabilità (...) per le conseguenze di carattere civile e penale che l'ordinamento vi connette.*

#### **4. Osservazioni conclusive.**

Alcune brevi e schematiche osservazioni conclusive.

La prima riguarda la libertà sessuale e la libertà di disporre del proprio corpo.

Come si è osservato al paragrafo 1, la Corte di Strasburgo ha affermato che l'esistenza stessa di un tale obbligo coniugale al rapporto sessuale è in contrasto con la libertà sessuale, con il diritto all'autonomia fisica e con l'obbligo positivo di prevenzione degli Stati contraenti, nel contesto della lotta contro la violenza domestica e sessuale.: *“l'existence même d'une telle obligation matrimoniale est à la fois contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps et à l'obligation positive de prévention qui pèse sur les États contractants en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles”*.

Questo passaggio della motivazione si pone in singolare consonanza con quanto era stato già osservato, circa venti anni orsono, da un'autorevole dottrina che, nel commentare la citata sentenza della Cassazione n. 6276 del 23 marzo 2005, aveva così affermato: *“La sensibilità attuale è restia ad ammettere che il consenso dato all'atto del matrimonio possa privare per tutta la vita di una delle libertà più intime e personali e preferisce pensare che l'adesione spontanea debba rinnovarsi ad ogni incontro. Il diritto in qualche modo riflette, o dovrebbe riflettere, il mutare dei tempi, dei modi di intendere la famiglia, la sessualità, la procreazione. (...omissis...) L'idea di un diritto sul corpo, di una prestazione di natura sessuale e di una relativa pretesa, tradisce un'impostazione inaccettabile che scompone la persona in «corpo» ed «anima», «materia» e «spirito», l'uno oggetto e l'altro soggetto di diritto (...omissis...). Il matrimonio non priva il coniuge dei suoi diritti personalissimi, delle libertà fondamentali”<sup>11</sup>.*

La seconda osservazione riguarda il riferimento operato dalla Corte di Strasburgo alla Convenzione di Istanbul e, in particolare, agli artt. 12 e 36. Come è stato anche di recente ricordato dalla S.C.<sup>12</sup>, lo Stato italiano ha firmato e ratificato (legge n. 77/2013) la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la

---

<sup>11</sup> FERRANDO, *op. cit.*, 222.

<sup>12</sup> Cass. Civ., Sez. 1, ord. n. 7409 del 20 marzo 2025 (Pres. Giusti, est. Russo).

violenza domestica del 11 maggio 2011, oggi ratificata anche dalla UE e quindi vincolante per tutti gli Stati membri. La Convenzione di Istanbul definisce violenza domestica tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima (art. 3); obbliga gli Stati firmatari a proteggere i diritti dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della Convenzione (art. 26); impegna le Parti ad adottare misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione (art. 31) nonché misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini (art. 32); vieta il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione (art 48).

La Convenzione di Istanbul chiarisce, quindi, che il fenomeno denominato violenza domestica comprende tutti gli atti che comportano violazione dei diritti umani e discriminazione contro le donne, suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica; essa descrive inoltre un quadro molto chiaro della incidenza di questi atti di violenza sui rapporti familiari, sui procedimenti civili che hanno per oggetto l'affidamento e sulla necessità di tutelare i bambini che abbiano assistito a siffatti episodi di violenza (violenza assistita).

Solo con la recente riforma del processo civile, introdotta con il d.lgs n. 149 del 2022, sono state previste, in attuazione della Convenzione di Istanbul, specifiche disposizioni processuali per la trattazione dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie in cui vi siano condotte di violenza domestica e di genere (cfr. gli artt. 473 bis 40 e ss. c.p.c.), evidenziando nella relazione illustrativa che la diffusione della violenza di genere e domestica ha indotto il legislatore delegante a prevedere numerosi principi di delega finalizzati a evitare il verificarsi, nell'ambito dei procedimenti civili e minorili, aventi ad oggetto la disciplina delle relazioni familiari, ed in particolare l'affidamento dei figli minori, di



fenomeni di vittimizzazione secondaria, la quale si realizza quando le stesse autorità chiamate a reprimere il fenomeno delle violenze, non riconoscendolo o sottovalutandolo, non adottano nei confronti della vittima le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazioni delle violenze stesse.

E, infine, occorre domandarsi quale portata può avere nel nostro ordinamento questa pronuncia della Corte di Strasburgo.

Per rispondere a questa domanda occorre interrogarsi su quale sia l'efficacia delle sentenze della Corte EDU in casi nei quali – come appunto nella fattispecie in esame – lo Stato italiano non sia stato parte del giudizio.

Sull'efficacia *erga omnes* o solamente *inter partes* delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, occorre richiamare la celebre interpretazione offerta dalla Corte costituzionale sull'applicabilità del *decisum* della Corte EDU a soggetti esterni alla causa giudicata<sup>13</sup>.

Il Giudice delle leggi ha ritenuto infatti che *“solo nel caso in cui [il giudice italiano] si trovi in presenza di un “diritto consolidato” o di una “sentenza pilota”, sarà vincolato a recepire la norma individuata a Strasburgo, adeguando ad essa il suo criterio di giudizio per superare eventuali contrasti rispetto ad una legge interna, anzitutto per mezzo di ogni strumento ermeneutico a sua disposizione, ovvero, se ciò non fosse possibile, ricorrendo all'incidente di legittimità costituzionale”*, mentre, in tutti gli altri casi in cui non si può prescindere dalle peculiarità di ogni singola vicenda, *“non vi è alcuna ragione che obblighi il giudice comune a condividere la linea interpretativa adottata dalla Corte EDU per decidere una peculiare controversia, sempre che non si tratti di una “sentenza pilota” in senso stretto”*.

In quella importante sentenza la Corte ha, dunque, chiaramente affermato che il giudice comune è tenuto ad uniformarsi alla *“giurisprudenza europea consolidata sulla norma conferente”*, *“in modo da rispettare la sostanza di quella giurisprudenza”*, fermo il margine di apprezzamento che compete allo Stato membro.

È, pertanto, solo un *“diritto consolidato”*, generato dalla giurisprudenza europea, che il giudice interno è tenuto a porre a fondamento del proprio processo interpretativo, mentre nessun obbligo esiste in tal senso, a fronte

---

<sup>13</sup> Corte cost. 26 marzo 2015, n. 49 (Pres. Criscuolo, Red. Lattanzi), p. 7 del considerato in diritto.

di pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo.

Più di recente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 33 del 21 marzo 2025, ha avuto modo di affermare in motivazione che *“la peculiarità della CEDU, rappresentata dalla istituzione di «un sistema di tutela uniforme dei diritti fondamentali» (ancora, sentenza n. 349 del 2007) affidato alla Corte di Strasburgo, implica il rispetto delle interpretazioni offerte dalla Corte EDU, ma non vincola ad attendere un preciso pronunciamento rispetto a una specifica vicenda, per poter accertare la violazione delle norme convenzionali (sentenza n. 10 del 2024). Questo tanto più va ribadito a fronte di diritti convenzionali, come quello dell’art. 8 CEDU, la cui tutela – in base alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo – presuppone, in capo agli Stati contraenti, obblighi non solo negativi, ma anche positivi (ex aliis, Corte EDU, sentenze 27 maggio 2021, Jessica Marchi contro Italia; 21 luglio 2015, Oliari e altri contro Italia, paragrafo 159; 20 gennaio 2015, Gözümlü contro Turchia, paragrafo 44; 4 ottobre 2012, Harroudj contro Francia; 16 dicembre 2010, A, B e C contro Irlanda; 28 maggio 1985, Abdulaziz, Cabales e Balkandali contro Regno Unito)”*.

Tirando le fila del discorso, l’interpretazione offerta dalla Corte EDU in tema di doveri matrimoniali alla prestazione sessuale non potrà non avere ricadute anche sul piano dell’ordinamento interno e, molto probabilmente, fungerà da fattore propulsivo di superamento di quelle vetuste impostazioni dottrinali e giurisprudenziali che tendono ancora a ricondurre la sessualità matrimoniale all’interno dell’art. 143 c.c.

L’auspicio è che, alla luce di questa importante pronuncia dei Giudici di Strasburgo, si realizzi ciò che un’autorevole dottrina aveva preconizzato circa vent’anni orsono, sostenendo che *“La sola alternativa possibile ad un regime nel quale «le prestazioni sessuali tra coniugi si configuravano come mutuo ius in corpus e correlativamente come reciproco debitum coniugale, assistiti se non da strumenti di coercizione diretta, almeno da indirette sanzioni giuridiche» è quella di affermare un principio di libertà. (...omissis...) Proprio perché collocata in un’area di libertà della persona, la sfera relativa alla sessualità (al pari di quella relativa alla procreazione) viene ad essere sottratta a qualsiasi connotazione in termini di doverosità, e a qualsiasi sindacato di controllo da parte del giudice, sia in sede di composizione del conflitto coniugale (art. 145 cod. civ.), sia in sede di*

*addebito delle responsabilità per il fallimento della vita comune (artt. 151 ss. cod. civ.)*<sup>14</sup>.

In definitiva, c'è da attendersi che non resti vano il monito della Corte EDU: se non si vuol violare la Convenzione, il legislatore nazionale e l'interprete devono tenere fuori la sessualità matrimoniale dai rigidi e inappropriati schematismi tipici dei rapporti obbligatori o addirittura degli *iura in re*, per ricondurla, piuttosto, – com'è naturale che sia – nella sfera (a-giuridica) dell'affettività o, quantomeno, del libero consenso.

---

<sup>14</sup> FERRANDO, *op. cit.*, *ibid.*